

STATUTO
ELEEDA A.P.S.

ALLEGATO	B	ALL'ATTO
IN DATA	16.06.2022	
REP. N°	728416275	

ART. 1

(Nome, sede legale e durata)

1.1 È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o C.T.S.) e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni attuative, un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35 e seguenti del medesimo Decreto Legislativo, avente la seguente denominazione:

“ELEEDA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”,

siglabile: **ELEEDA A.P.S..**

1.2 L'associazione ha sede nel comune di VAL DI CHY (TO) ed ha durata illimitata. La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con decisione dell'Organo Amministrativo.

L'Associazione può istituire altre sedi operative e può operare su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

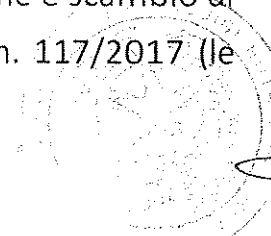
1.3 L'anno sociale e l'anno finanziario vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 2

(Scopo e attività)

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in linea con il presente statuto, promuovono o svolgono, in via principale, le seguenti attività di interesse generale i cui destinatari sono i propri associati, i loro familiari o i terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, mediante forme di volontariato, di libera elargizione di denaro, beni, servizi, o di mutuo soccorso o di produzione e scambio di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (le

David Martin Ruiz *Elvira Catharina Maria Haak*
Alberico F.ella *Mozarico Viltz*



Handwritten signature/initials.

lettere sono riferite alla classificazione nella norma citata):

d. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991 n. 281;

h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q. alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i. nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo;

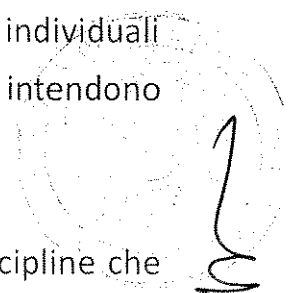
w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2.2 L'Associazione si propone di favorire le condizioni per creare uno o più modelli di vita in armonico collegamento e collaborazione con la natura e creare intorno ad essa una vita comunitaria sostenibile, anche attraverso la condivisione degli alloggi dei suoi membri e delle loro famiglie, l'organizzazione e la gestione di residenze e spazi abitativi e l'organizzazione di incontri periodici tra gli associati. Per il raggiungimento di tali finalità intende applicare forme di scambio tra associati e/o terzi, anche attraverso lo sviluppo di un sistema di valori di scambio o altre modalità ritenute idonee, a supporto di eventuali Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) ed altri gruppi (anche internazionali) con valori condivisi. A tal fine, l'Associazione prevede uno o più regolamenti interni per disciplinare i rapporti tra i membri del villaggio-comunità e l'Associazione in merito all'utilizzo dei beni dati in uso, alla durata, agli obblighi reciproci, alla responsabilità nei confronti di terze parti, alle conseguenze della fine del rapporto, alle regole di vita da seguire, assegnando progetti individuali secondo le caratteristiche del villaggio - comunità che gli stessi membri intendono realizzare.

2.3 L'Associazione intende inoltre riunire in un unico ambito tutte le discipline che mirano a stimolare la ricerca, lo studio, la pratica e la sperimentazione dell'individuo nei vari campi delle pratiche olistiche, artigianali, sportive dilettantistiche, globali, bionaturali, energetiche, del benessere, artistiche e culturali al fine di ottenere un sempre maggiore miglioramento della qualità delle condizioni fisiche, psichiche, emotive e spirituali, di integrazione ed evoluzione personale e sociale dei suoi membri, delle loro famiglie e dei terzi.

2.4 Per raggiungere questi obiettivi, verrà allo stesso tempo valorizzato il territorio,

David Mantovani, Elvira Catharina Maria Hciak
Alberto F. Letti, Mozeno Letti


Dunalefelyen

anche rispettando e tutelando l'ambiente e la sua ecologia e risparmiando risorse idriche, energetiche e alimentari. A tal proposito, l'Associazione promuove iniziative e ricerche attraverso scambi con altre comunità, persone o altre entità giuridiche, al fine di migliorarne lo scambio.

2.5 A tal fine, l'Associazione può organizzare e gestire attività educative, culturali e ricreative connesse allo scopo sociale. Tali attività possono essere rivolte anche a soggetti non associati, nei limiti e nelle modalità stabilite dalle norme del Terzo Settore.

2.6 L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, attribuendo la relativa competenza all'Organo Amministrativo.

2.7 L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, ivi comprese le attività di raccolta fondi - mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi non monetari - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2.8 Inoltre, l'Associazione può:

- a. collaborare, partecipare o attuare accordi con altri enti del Terzo Settore, enti privati e pubblici su progetti o attività attinenti alle proprie finalità.
- b. aderire, purché conformemente alle finalità statutarie, a circuiti, reti, confederazioni, enti ed organismi con finalità analoghe a quelle statutarie.
- c. effettuare operazioni e attività di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e commerciale, pubblicitaria o editoriale, attività culturali di qualsiasi genere, attinenti allo scopo associativo, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e partecipare ad altre associazioni o società o Enti con un oggetto simile al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, salvo

quelle ad esse direttamente connesse, il tutto secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 comma 1 C.T.S..

ART. 3

(Ammissione e numero di associati)

3.1 Il numero degli associati è illimitato e non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale o al minimo previsto dalla legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone e gli enti che condividono gli scopi dell'associazione e che partecipano alle attività dell'associazione con il proprio lavoro, capacità e conoscenze.

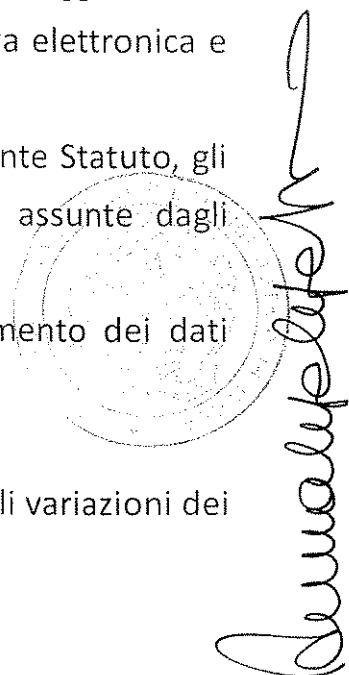
3.3 Il numero degli Enti del Terzo Settore o delle organizzazioni senza scopo di lucro associate non può superare il limite previsto dall'art. 35 comma 3 del CTS.

3.4 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, contestualmente al pagamento della quota associativa, che deve contenere:

- i) se persona fisica: indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale se disponibile nonché recapiti telefonici e indirizzo e-mail;
- ii) se persona giuridica: denominazione, sede legale, codice fiscale, soggetto che esercita la rappresentanza legale, recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica e di posta certificata;
- iii) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi;
- iv) le dichiarazioni relative alla prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa Privacy.

3.5 È responsabilità dell'associato informare l'Associazione di eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda di adesione.

David Martin Jmiz Elvira Catharina Maria Haak
Alberto Filletti. Massimo Sella



APSC
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
C.A.P. 00100 ROMA
VIA MONTENAPOLEONE, 10
00100 ROMA
Tel. 06/47811111
Fax 06/47811112
Email: info@apsc.it
www.apsc.it

Handwritten signature: *David Martin Jmiz*

3.6 La delibera di ammissione ad associato non può avvenire sulla base di criteri discriminatori quali il genere, l'etnia, la lingua, la religione, l'opinione politica o altre condizioni personali o sociali, ma deve basarsi su criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

3.7 Sono criteri di non ammissione o di esclusione i seguenti:

- i) comportamenti lesivi degli scopi o del patrimonio dell'Associazione;
- ii) svolgimento di attività incompatibili con le finalità ed i principi statutari.

3.8 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel registro degli associati.

3.9 L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, restituendo loro la somma versata a titolo di quota associativa.

3.10 Se la domanda di ammissione non è accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere all'Assemblea di deliberare sulla domanda; l'assemblea decide sulle domande non accolte, se non specificamente convocata, in occasione della sua successiva prima convocazione.

3.11 La qualità di associato è permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi dei diritti o della durata della stessa.

3.12 L'Organo Amministrativo, al momento dell'iscrizione del nuovo associato o della revoca o della delibera di esclusione o di ammissione ai sensi dell'art. 3.10 dell'Associato, deve effettuare le annotazioni nel Libro degli Associati. L'Organo Amministrativo provvede altresì ad annotare eventuali modifiche comunicate dagli associati nel Libro degli Associati.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

4.1 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

4.2 Gli associati hanno il diritto di:

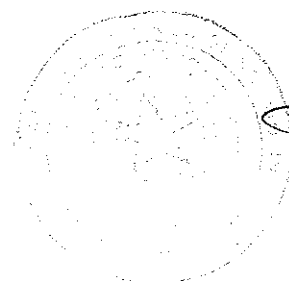
- i) eleggere gli organi associativi ed esserne eletti;
- ii) essere informati sulle attività dell'associazione e monitorarne l'andamento;
- iii) frequentare i locali dell'associazione;
- iv) partecipare a tutte le iniziative e gli eventi promossi dall'associazione;
- v) partecipare alla predisposizione e approvare il programma delle attività, anche presentando proposte o richieste all'Organo Amministrativo;
- vi) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute a favore dell'Associazione e documentate;
- vii) ricevere l'ordine del giorno delle riunioni, prendere visione del bilancio e consultare i libri associativi;
- viii) partecipare, intervenire e votare in Assemblea;
- ix) ricevere la tessera associativa.

4.3 Gli Associati hanno il dovere di:

- i) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- ii) rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- iii) partecipare attivamente all'Associazione attraverso il proprio contributo personale alle attività di cui allo scopo, spontaneamente e gratuitamente, senza scopo di lucro, anche indirettamente;
- iv) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di pagamento e i termini stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- v) non compiere atti contrari agli scopi associativi o lesivi dell'interesse dell'Associazione.

David Martin Ruiz Elvira Catharina Maria Haak
Alberto Filippi, Moreno Veltz

ART. 5



Amministratore

(Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualità di associato decade per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, ovvero cagiona all'Associazione un danno materiale o morale di una certa gravità, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea, sentite le giustificazioni dell'interessato, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Coloro che intendono recedere dall'Associazione devono comunicare la propria decisione per iscritto, con modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, all'Organo Amministrativo.

5.4 L'Organo Amministrativo, deve comunicare la delibera di esclusione all'associato.

5.5 L'Organo Amministrativo deve iscrivere nel libro degli associati la dichiarazione di recesso.

5.6 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.7 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

5.8 Gli Associati che, in ogni caso, hanno cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto al patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

6.1 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Vice Presidente, se nominato;
- il Tesoriere
- l'Organo di Controllo e il Revisore (ove previsto per legge)

6.2 Gli incarichi degli organi associativi sono esercitati a titolo gratuito, ferma restando la decisione dell'Assemblea di remunerarli, nei limiti e con le modalità indicate dai relativi regolamenti e nelle norme di legge.

ART. 7

(Assemblea)

7.1 All'Assemblea (ordinaria e straordinaria) possono partecipare e intervenire, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

7.2 Ciascun associato dispone di un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 altri associati.

7.4 Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano o appello nominale.

7.5 Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

7.6 L'assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale o su tutto il territorio italiano; è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal registro degli associati. La convocazione può essere validamente inviata entro i suddetti termini anche tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato

dall'associato, a condizione che l'indirizzo di posta elettronica del soggetto legittimato ad intervenire in assemblea risulti dai libri sociali.

David Martin Ruzic Elvira Catharina Maria Haak
 Alberto Fide M. Moreno Seltz



7.7 È responsabilità del singolo associato comunicare eventuali modifiche al proprio indirizzo di posta elettronica.

7.8 Nel caso in cui l'Associazione disponga di un sito web, la pubblicazione dell'avviso deve essere effettuata anche nella home page del sito stesso.

7.9 Nel testo della convocazione può essere prevista la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea verificare l'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato fatti e atti compiuti durante la riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere tali documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

7.10 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

7.11 L'Assemblea deve essere altresì convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.12 L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria qualora vi partecipino tutti gli associati tutti i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

7.13 L'Assemblea ha i seguenti poteri:

a) in caso di convocazione ordinaria:

a.i. nomina e revoca i componenti degli altri organi associativi e, se del caso, il revisore legale dei conti;

- a.ii. nomina tra i membri dell'Organo Amministrativo il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente;
- a.iii. approva il bilancio, la relazione di missione e il bilancio sociale ove necessario;
- a.iv. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- a.v. delibera sull'esclusione degli associati, su proposta dell'organo amministrativo;
- a.vi. approva l'eventuale regolamento interno, su proposta dell'organo amministrativo;
- a.vii. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

b) in caso di convocazione straordinaria:

- b.i. delibera sulle modifiche allo Statuto o all'atto costitutivo;
- b.ii. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

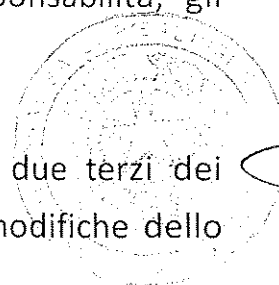
7.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente o, nei casi di legge o qualora l'Organo amministrativo ne ravvisi l'opportunità, da un notaio.

L'Assemblea è validamente costituita, sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega, nel rispetto di quorum più elevati.

7.14 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

7.15 L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello

David Martin Jure Elvira Catharina Maria Haak
Alberto Filotto Mozeno Vetter



Handwritten signature in cursive script, likely belonging to the President or a representative of the Association.

statuto sia in prima sia in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti come sopra indicata.

Le deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

8.1 L'Organo Amministrativo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 L'Organo Amministrativo è dotato dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione delle materie di esclusiva competenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, i compiti di tale organismo sono:

- a. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare ed organizzare i programmi di attività associativa sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- c. predisporre il bilancio, con la relazione di missione, e l'eventuale bilancio sociale;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno;
- e. deliberare sull'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- f. proporre all'Assemblea l'importo, le modalità di pagamento e i termini delle quote associative;
- g. proporre regolamenti interni all'Associazione;
- h. elaborare proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;
- i. deliberare su attività diverse da quelle di interesse generale (art. 6 del C.T.S.);
- j. stabilire i criteri per il rimborso a volontari e associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione

k. compiere tutti gli atti e le operazioni per la buona amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

8.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), eletti dall'Assemblea per una durata di 3 (tre) anni, rieleggibili per più mandati.

8.4 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicata dagli enti giuridici associati; si applica l'art. 2382 Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

8.5 Le convocazioni dell'Organo Amministrativo sono effettuate dal Presidente a mezzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata o mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali ove si svolgono le attività dell'Associazione con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della seduta.

8.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

8.7 La partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, con le stesse modalità e requisiti di cui al punto 7.9

8.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche, in assenza di regolare convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

8.9 Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

David Mantini
Elvira Catharina Maria Haak
Alberto F. H. Moanico Vetter



David Mantini

8.10 Le adunanze e le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono stabilite con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo medesimo.

8.11 L'Organo Amministrativo, fermo restando quanto previsto dalla legge sulla responsabilità dell'Ente, può delegare ai suoi membri specifiche funzioni relative alla gestione dell'Associazione. In tal caso, il membro delegato dovrà riferire all'Organo Amministrativo almeno ogni tre mesi sull'andamento generale della propria attività.

ART. 9

(Presidente e Vicepresidente)

9.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri dell'Organo Amministrativo che siano associati.

9.2 La sua carica dura quanto l'Organo Amministrativo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Ha la funzione di:

- i) rappresentare legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio - e compiere tutti gli atti che la vincolano esternamente;
- ii) convocare e presiedere l'Assemblea e l'Organo Amministrativo.

9.3 Nei casi di urgenza esercita i poteri dell'Organo Amministrativo con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.

9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo organo amministrativo.

9.5 Il Vicepresidente nominato dall'Assemblea sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni ogniqualvolta questi sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

9.6 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'associazione;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio da presentare al Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Organo di Controllo)

10.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea tra soggetti non associati

10.2 I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo codice civile; si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabile, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 Può altresì esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma primo, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è composto da revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

10.5 L'Organo di controllo svolge anche compiti di vigilanza sul rispetto delle finalità civiche, solidarie e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio previdenziale è stato redatto nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Il bilancio sociale recepisce i risultati del monitoraggio svolto dai revisori dei conti.

10.6 I componenti dell'organo di controllo possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni aziendali o su

*David Martin Fumic Elvira Catharina Maria Haak
Alessandro F. de M. Massimo Velter*

Stampato

determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale)

11.1 Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

12.1 Il patrimonio è composto dalla dotazione iniziale di Euro 15.000 (quindicimila) nonché dai successivi incrementi derivanti da:

- i) quote associative
- ii) proventi, ricavi ed entrate comunque denominate;
- iii) contributi pubblici e privati;
- iv) donazioni e lasciti testamentari;
- v) rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;
- vi) immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento di attività statutarie per il perseguimento esclusivo di fini civici, solidali e di utilità sociale come sopra individuati.

12.3 L'Associazione, avendo i requisiti previsti dall'art. 22 del CTS, intende ottenere l'iscrizione al RUNTS nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale con personalità giuridica.

12.4 L'Associazione, purché dotata di personalità giuridica ed iscritta al RUNTS può istituire, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, uno o più beni destinati ad una determinata attività ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. La competenza a deliberare su questo punto spetta all'Organo Amministrativo.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

13.1 All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ai suoi membri, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi associativi, anche in caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.2 Gli utili e gli avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14

(Bilancio d'esercizio)

14.1 L'Organo Amministrativo redige il bilancio annuale, con decorrenza primo gennaio di ogni anno e la relazione di missione dove, integrando i dati economici e patrimoniali, descrive le scelte gestionali compiute rispetto alle attività svolte, effettuando le valutazioni ed evidenziando gli indicatori che consentono di illustrare l'utilità sociale e gli obiettivi raggiunti dall'Associazione.

14.2 Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, con riferimento all'art. 6 del CTS, in bilancio deve essere menzionata la natura secondaria e strumentale di tali attività.

14.3 Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS dal Consiglio di Direttivo.

ART. 15

(Bilancio sociale e informazioni sociali)

15.1 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei termini utili per il relativo deposito nel RUNTS, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio

David Monti
Alberto Filetti
Elvira Catharina
Maria Haak
Giovanni Vetter



redatto nei modi di legge, accompagnato da una relazione illustrativa, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

L'associazione, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, deve:

- i) pubblicare annualmente e mantenere aggiornato sul proprio sito web eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e collaboratori;
- ii) redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare il bilancio sociale sul proprio sito internet, secondo le linee guida emanate dai Decreti.

ART. 16

(Libri)

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, tenuto dall'organo amministrativo;
- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico, conservato dall'Organo Amministrativo;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, tenuto dall'organo medesimo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto dallo stesso organo;

16.2 I soci hanno diritto di prendere visione dei predetti libri associativi, previa richiesta scritta all'Organo Amministrativo il quale, entro quindici giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente la visione personale presso la sede dell'associazione, con facoltà di estrarne copia ed estratti a spese del richiedente.

ART. 17

(Volontari)

17.1 L'associazione nello svolgimento della propria attività si avvale in modo

prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari. Sono volontari le persone che a loro libera scelta svolgono, attraverso l'Associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.

17.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.3 L'attività dei volontari non può essere in alcun modo remunerata, nemmeno dai beneficiari ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o attraverso il quale svolge la propria attività di volontariato.

17.4 I volontari possono essere rimborsati dall'Associazione solo per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, nei limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e non può essere forfettaria.

17.5 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie legate allo svolgimento del volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.6 Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito registro dei volontari.

ART. 18

(Lavoratori)

18.1 L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di attività di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai sensi degli articoli 16 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. Il numero dei lavoratori non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari e il cinque per cento del numero degli associati e, in ogni caso,

David Martin Furiè *Elvira Catharina Maria Haak*

entro i limiti e le modalità indicate dalla legge.

18.2 I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL, secondo i parametri e con limiti e le modalità indicati dalla legge ed in particolare dall'art. 16 sopra citato.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

19.1 In caso di cessazione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro degli Enti del Terzo Settore e salvo diversa disposizione di legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento, nel rispetto del disposto di cui all'art. 9 del CTS.

19.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i suoi membri.

ART. 20

(Rinvio)

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice terzo settore) e, per quanto compatibile, dal Codice civile.

David Martín Ruiz *Elvira Catharina Maria Haak,*
Alfonso Filetti,
Mozanico Velter

